

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 – OGGETTO

1.1 Le presenti condizioni generali hanno ad oggetto il contratto di compravendita (in seguito, il "CONTRATTO") stipulato tra l'acquirente (in seguito, il "CLIENTE"), da una parte, e NARDI ING. ANTONIO S.R.L. (in seguito, il "DISTRIBUTORE"; unitamente al CLIENTE, le "PARTI"), dall'altra parte, nella sua qualità di distributore dei prodotti oggetto del CONTRATTO (in seguito anche, il "PRODOTTO" o i "PRODOTTI"), prodotti da terzi (in seguito, il "PRODUTTORE").

Fermo ed impregiudicato quanto previsto all'art. 4.1 che segue, le presenti condizioni generali si aggiungono e non derogano alle clausole ed alle condizioni figuranti nelle conferme d'ordine e fatture del DISTRIBUTORE, restando espressamente convenuto tra le PARTI che, in caso di divergenza, prevarrà quanto previsto nelle predette conferme d'ordine e fatture.

1.2 Gli ordini dei PRODOTTI e le presenti condizioni generali, anche qualora non siano stati sottoscritti per accettazione dal CLIENTE, si intendono comunque integralmente confermati ed accettati dal CLIENTE medesimo con il primo ritiro e/o spedizione dei PRODOTTI.

1.3 Le PARTI concordano espressamente che le presenti condizioni generali regoleranno anche le future compravendite, ivi comprese quelle eseguite su ordine ed accettazione verbali, salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle PARTI.

1.4 Le PARTI concordano espressamente che le presenti condizioni generali si applicano anche ai PRODOTTI che il DISTRIBUTORE venda al CLIENTE a prova ex art. 1521 c.c., ovvero consegna al CLIENTE a titolo di contratto estimatorio ex art. 1556 c.c..

2 – PREZZI ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL LISTINO

2.1 Le Parti convengono che i prezzi dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino e/o nelle offerte, anche verbali, del DISTRIBUTORE accettate, anche verbalmente, dal CLIENTE, fatti eventualmente salvi diversi accordi fra le PARTI.

3 – SPESE ED ACCESSORI VARI

3.1 Sono integralmente a carico del CLIENTE eventuali tasse, imposte, oneri fiscali di registrazione, trascrizioni, iscrizioni, costi di collaudo e trasporto dei prodotti dal magazzino del DISTRIBUTORE alla destinazione, bolli cambiari, ed in genere ogni spesa, presente e futura, connessa al CONTRATTO.

4 – CONSEGNA DEI PRODOTTI

4.1 I termini di consegna dei PRODOTTI, riportati specificatamente in ciascun singolo ordine o comunicati verbalmente al CLIENTE, sono meramente indicativi, rinunciando espressamente il CLIENTE, in caso di ritardo nella consegna, a qualsivoglia domanda, contestazione e /o diritto nei confronti del DISTRIBUTORE, ivi inclusi quelli concernenti il risarcimento di eventuali danni diretti e/o indiretti e la risoluzione del CONTRATTO.

4.2 La consegna dei PRODOTTI si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione che questi sono a disposizione del CLIENTE per il ritiro, oppure che sono stati consegnati al vettore per il trasporto.

4.3 Se non diversamente concordato per iscritto, i PRODOTTI saranno consegnati con clausola EXW (*Ex Works* come definita nell'ultima versione degli *Incoterms*) presso il magazzino del DISTRIBUTORE, che sarà sollevato da ogni responsabilità per tutto quanto attiene al trasporto dei PRODOTTI, a far tempo dalla data di consegna al vettore e ciò anche nel caso in cui il CLIENTE ritiri i PRODOTTI direttamente presso il magazzino del DISTRIBUTORE. Il DISTRIBUTORE sarà sollevato da ogni responsabilità concernente i danni (avaria e/o perdita) derivanti dal trasporto dei PRODOTTI e ciò anche quando il DISTRIBUTORE abbia utilizzato un vettore di sua fiducia ed i relativi costi di spedizione, originariamente sostenuti dal DISTRIBUTORE, siano poi rifatturati al CLIENTE.

4.4 Il DISTRIBUTORE si riserva la facoltà di verificare la fattibilità dell'esecuzione dell'ordine nel termine massimo di 2 giorni dal ricevimento dello stesso e, qualora fosse impossibilitato ad eseguirlo nei termini concordati con il CLIENTE, di modificare i termini di consegna del PRODOTTO o di annullare l'ordine ricevuto. L'eventuale annullamento non costituirà titolo o ragione di contestazioni e/o addebiti di responsabilità e/o di richieste di risarcimento di eventuali danni da parte del CLIENTE.

4.5 Il DISTRIBUTORE potrà sempre sospendere ogni consegna, ancorché il relativo ordine sia già stato da lui accettato, in caso di omesso e/o parziale e/o ritardato pagamento da parte del CLIENTE delle fatture emesse a suo carico dal DISTRIBUTORE, ovvero in presenza di atti, fatti e/o circostanze (quali, a mero titolo esemplificativo, istanze di fallimento, domande di concordato, liquidazione della società) tali da pregiudicare la possibilità per il CLIENTE di far fronte alle fatture emesse a suo carico.

5 – PAGAMENTI DELLE FATTURE

5.1 I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati al DISTRIBUTORE secondo i termini concordati e comunque riportati in ciascun ordine e/o nella fattura stessa; in mancanza, il pagamento dovrà essere effettuato con rimessa diretta alla consegna dei PRODOTTI al vettore o, al ritiro dei PRODOTTI effettuato direttamente dal CLIENTE presso il magazzino del DISTRIBUTORE.

5.2 Fermo restando quanto previsto all'art. 5.1 che precede, sugli importi delle fatture insolite verranno addebitati al CLIENTE interessi di mora nella misura del PRIME RATE ABI maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data del dovuto pagamento fino al saldo, oltre al rimborso di tutte le spese postali, bancarie, legali, ecc., nessuna esclusa.

5.3 Resta altresì inteso che il mancato tempestivo pagamento anche di una sola fattura, o di una parte di essa, comporterà l'automatica decadenza del CLIENTE dal beneficio di eventuali termini di pagamento stabiliti a suo favore, con conseguente diritto del DISTRIBUTORE di richiedere l'immediato ed integrale pagamento del credito maturato in suo favore.

5.4 Analogamente, il CLIENTE decadrà dal beneficio di eventuali termini stabiliti a suo favore, con gli effetti di cui all'art. 5.3, in presenza di atti, fatti e/o circostanze (quali, a mero titolo esemplificativo, istanze di fallimento, domande di concordato, liquidazione della società) tali da pregiudicare la capacità del CLIENTE di regolarmente ed integralmente adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento.

6 – DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) ED EVENTUALI

6.1 Nel Documento di Trasporto (di seguito DDT) verrà descritta la qualità e la quantità dei PRODOTTI oggetto del CONTRATTO.

6.2 Il DDT sarà controfirmato dal vettore e/o dal rappresentante del CLIENTE e farà fede per tutto quanto in esso descritto e indicato.

6.3 Fermo ed impregiudicato quanto previsto ai successivi artt. 6.5 e 6.6, ogni contestazione circa eventuali vizi e/o eventuali difformità tecniche dei PRODOTTI dovrà a pena di decadenza essere effettuata per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla avvenuta sottoscrizione del DDT; non avranno comunque effetto le contestazioni e/o le denunce che nel predetto termine non siano pervenute al DISTRIBUTORE.

6.4 Ogni contestazione circa eventuali difformità quantitative del PRODOTTO, rispetto a quanto indicato nel DDT, dovrà a pena di decadenza essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione del DDT medesimo da parte del CLIENTE o di un suo incaricato.

6.5 Le PARTI si danno atto che i PRODOTTI sono destinati, per loro natura e funzione tecnica, ad un utilizzo in condizioni gravose e che pertanto gli stessi sono soggetti ad usura.

6.6 Fermo quanto espressamente disposto dall'art. 1490 c.c., il DISTRIBUTORE non è in alcun modo responsabile di vizi di costruzione dei PRODOTTI, che, ove riscontrati dal CLIENTE, dovranno essere direttamente denunciati e contestati al PRODUTTORE, in forza delle garanzie da questi rilasciate. Solo se in possesso di apposita garanzia rilasciata dal PRODUTTORE, il DISTRIBUTORE provvederà a risarcire direttamente il CLIENTE.

6.7 Fermo ed impregiudicato quanto previsto dal presente articolo 6, l'eventuale risarcimento dovuto dal DISTRIBUTORE in relazione ad eventuali vizi e/o difetti dei PRODOTTI non potrà eccedere quanto corrisposto dal CLIENTE a titolo di prezzo di acquisto del singolo PRODOTTO in relazione alla quale la predetta responsabilità venga accertata.

6.8 Il DISTRIBUTORE e i suoi fornitori non saranno, inoltre, in nessun caso responsabili verso il CLIENTE per qualsiasi tipo di vizio dei PRODOTTI dovuto ad usura, negligenza, mancata sorveglianza, mancata e/o cattiva manutenzione, impropria utilizzazione, difettosa installazione degli stessi, imputabili al CLIENTE.

6.9 Il DISTRIBUTORE e i suoi fornitori non saranno, altresì, in nessun caso responsabili verso il CLIENTE per qualsivoglia danno indiretto, comunque causati, derivanti da eventuali difetti e/o rottura e/o malfunzionamento del PRODOTTO, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, perdita di profitti, blocco del lavoro, danneggiamento di altri beni, perdite per chiusura e/o fermo cantiere e/o non operabilità degli impianti, pretesi dal CLIENTE e dai clienti del CLIENTE per interruzione dei servizi.

6.10 In nessun caso la contestazione e/o la denuncia circa eventuali vizi e/o difformità quantitative o qualitative del PRODOTTO potrà legittimare il CLIENTE a sospendere o ritardare il pagamento della fattura, ovvero anche ad effettuare compensazioni di sorta, talché il CLIENTE medesimo sarà comunque tenuto al pagamento con riserva di, successivamente e separatamente, coltivare le proprie eccezioni (*solve et repete*).

7 – INTRASFERIBILITÀ DEL CONTRATTO

7.1 Le PARTI si danno atto che il DISTRIBUTORE ha selezionato il CLIENTE sulla base di sue accertate qualità soggettive, talché il CLIENTE non potrà trasferire o in qualsiasi modo cedere a terzi né il CONTRATTO né i diritti e gli obblighi che ne derivano.

8 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile dal DISTRIBUTORE in base al CONTRATTO o alla legge e fermo quanto previsto ai precedenti artt. 4.5 e 5.4, il DISTRIBUTORE avrà il diritto, a sua discrezione, di risolvere di diritto il CONTRATTO, in tutto o in parte, dandone comunicazione al CLIENTE nel caso in cui: (a) il CLIENTE ponga volontariamente in liquidazione la propria società; (b) il CLIENTE divenga soggetto a fallimento o ad una procedura concorsuale determinata da insolvenza.

8.2 Le PARTI convengono che il DISTRIBUTORE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente violi la disposizione di cui all'art. 7 (Intrasferibilità del CONTRATTO).

8.3 Le PARTI concordano espressamente che il DISTRIBUTORE non sarà in alcun modo responsabile per nei confronti del CLIENTE per via delle risoluzioni di cui agli artt. 8.1 e 8.2 che precedono.

9 – FORO COMPETENTE

9.1 Per qualsiasi controversia comunque connessa al CONTRATTO sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.


IL FORNITORE
NARDI ING. ANTONIO S.R.L.

IL CLIENTE
.....

La sottoscritta impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di ben conoscere le suestese condizioni contrattuali e di specificamente approvare quelle contenute nelle seguenti clausole: art. 3 (termini e sospensione di consegna); artt. 6.3, 6.4 (decadenza e limitazioni); artt. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 (limitazioni di responsabilità); art. 6.10 (*solve et repete*); art. 7 (intrasferibilità del CONTRATTO); art. 8 (risoluzione e clausola risolutiva espressa); art. 9 (foro competente).

IL CLIENTE
.....